

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

### 8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1980

Presidenza del Presidente MARTONI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Aumento del contributo annuo e concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (769), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione* Pag. 60, 61, 62 e *passim*

FABBRI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . . . 62

LAZZARI, (*Sin. Ind.*) . . . . . 61

SASSONE (*PCI*) . . . . . 60, 61

« Interpretazione autentica degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, concernente norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio » (772), d'iniziativa dei deputati Amici ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . 57, 58, 59 e *passim*

CHIELLI (*PCI*) . . . . . 58, 59

DI NICOLA (*PSI*) . . . . . 59

FABBRI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . . . 59

LAZZARI (*Sin. Ind.*) . . . . . 59

MINEO (*PRI*) . . . . . 59

SALVATERRA (*DC*), *relatore alla Commissione* 57, 58

TRUZZI (*DC*) . . . . . 59

*I lavori hanno inizio alle ore 10,15.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, concernente norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio » (772), d'iniziativa dei deputati Amici ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, concernente norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio », d'iniziativa dei deputati Amici, Palleschi, Picano, Esposito, Bassanini, Carelli, Querci, De Gregorio, Grassucci, Cocco Maria, Politano e Proietti, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Salvaterra di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SALVATERRA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, com'è noto la legge 25 febbraio 1963, n. 327, detta una serie di norme sui

contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio, in particolare su taluni di quei contratti precari che, con la suddetta legge, vengono resi perpetui e assoggettati ad un regime enfiteutico quando decorrano 20 anni dal possesso del fondo e sullo stesso siano state apportate migliorie in conformità all'uso locale.

A tali contratti sono applicabili — dice la legge — oltre alle norme dettate dalla legge in parola anche quelle contenute nel libro III, titolo IV, del codice civile, che determina le modalità di affrancazione dei contratti enfiteutici. Dalla nuova disciplina sono esclusi i contratti già perpetui alla data di entrata in vigore della legge, per i quali si applicano le norme già esistenti.

Nonostante questa palese distinzione, sono sorte tuttavia, in sede di applicazione della legge, delle difficoltà interpretative, specialmente per quanto riguarda l'articolo 6 della legge medesima, che prevede la preminenza della devoluzione sull'affrancazione quando il concedente sia un proprietario coltivatore diretto; in sostanza, una devoluzione speciale per i casi di contratti precari disciplinati dalla legge in oggetto. Spesso però, in sede di interpretazione giurisdizionale, tale normativa è stata estesa anche ai contratti già perpetui e a quelli enfiteutici.

Non credo che fosse questo l'intendimento del legislatore; ma le interpretazioni in senso contrario che si sono succedute hanno creato e creano tuttora preoccupazioni e delusioni nella zona laziale ove è diffuso il contratto a miglioria perpetuo. Pertanto è necessario e urgente determinare in modo preciso il campo di applicazione della legge n. 327 dicendo che l'articolo 1 deve intendersi applicabile ai soli rapporti a miglioria ivi indicati, esclusi quelli che erano già perpetui all'epoca dell'entrata in vigore della legge, e che la restituzione del fondo, regolata dall'articolo 6, deve intendersi applicabile solo a favore dei concedenti coltivatori diretti che alla stessa epoca si trovavano nelle condizioni previste dalla normativa medesima.

Che questa sia la volontà del legislatore è confermato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1966, la quale

chiarisce che la legge n. 327 non riguarda i contratti a miglioria perpetui già esattamente individuati dalla giurisdizione della Cassazione e assimilati all'enfiteusi, quindi assoggettabili alla disciplina dettata dalla legge 2 giugno 1925, n. 998. Per queste considerazioni, propongo alla Commissione la approvazione del presente disegno di legge il quale non fa altro che chiarire e delimitare in modo preciso lo spirito della legge n. 327.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

**C H I E L L I .** Il disegno di legge in esame, rielaborato e concordato unitariamente tra tutti i Gruppi della Camera dei deputati, a nostro avviso appare degno di approvazione proprio per redimere un diritto che appariva offuscato dalle varie sentenze emerse negli ultimi anni.

Più volte il legislatore ha dovuto occuparsi dei contratti agrari, ma i contratti vigenti nel basso Lazio, per la loro atipicità, hanno sempre mantenuto una loro validità in quanto la loro origine risalirebbe ad alcuni secoli fa e risulterebbe anacronistico ogni confronto con contratti più moderni che non possono trovare alcuna analogia. Vari giuristi, dal Bonomelli al Carrozza, eccetera, hanno tentato di fare un accostamento, ma anche quando pensavano di aver trovato una soluzione hanno comunque concluso sempre col dubbio. La giurisprudenza più corrente propende, tuttavia, per l'assimilazione all'enfiteusi.

Dagli stessi dibattiti parlamentari, che risalgono addirittura al 1887, si evince come la atipicità di questi contratti si manifesti nella sua completezza. Bene quindi hanno fatto i presentatori del disegno di legge in esame a chiedere un ulteriore approfondimento del dibattito, al fine di ricavare finalmente una più autentica interpretazione dell'ultima regolamentazione legislativa risalente alla legge 25 febbraio 1963, n. 327, e alla legge 22 luglio 1966, n. 607.

9ª COMMISSIONE

8º RESOCONTO SEN. (7 maggio 1980)

Il Gruppo comunista, pertanto, concorda per l'approvazione del provvedimento così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

**T R U Z Z I .** Prendo la parola solo per esprimere voto favorevole al disegno di legge così come ci è stato presentato.

**M I N E O .** Esprimo anch'io voto favorevole al provvedimento.

**D I N I C O L A .** A nome del mio Gruppo dichiaro voto favorevole al disegno di legge.

**L A Z Z A R I .** D'accordo con le motivazioni espresse dal senatore Chielli, dichiaro il mio voto favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**F A B B R I ,** *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo sottolinea che l'iniziativa degli onorevoli Amici ed altri, sulla scorta dei criteri indicati dalla Corte costituzionale, si propone di eliminare mediante l'interpretazione autentica degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, le incertezze sorte nella pratica applicazione delle norme ora citate.

Il testo approvato dalla Camera si presenta notevolmente diverso rispetto a quello originariamente presentato e certamente più rispondente allo scopo di chiarire in via definitiva la portata della predetta legge.

Infatti, con l'articolo 1 della proposta in esame viene recepito il concetto, del resto già affermato dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 30 del 1966, che la ripetuta legge n. 327 riguarda i soli rapporti precari a miglioria e non quelli già perpetui alla data di entrata in vigore della legge stessa, i quali a tale data trovavano già la propria disciplina nella legge 2 giugno 1925, n. 998, e nelle norme del codice civile.

Con l'articolo 2, inoltre, si riconduce la devoluzione prevista dalla medesima legge n. 327 nell'ambito della generale disciplina

dettata dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1966, n. 607, che, sopprimendo nell'articolo 975 del codice civile la preminenza di alcune forme di devoluzione sull'affrancazione, ha in pratica reso sempre prevalente questa ultima sulla prima.

Tale orientamento va senz'altro condiviso poichè la legge n. 327 del 1963, affermando la trasformazione in perpetui dei rapporti precari, volle attribuire ai concedenti che fossero coltivatori diretti una speciale devoluzione per consentire loro di risolvere il rapporto e di riavere per sè il fondo.

Per tutte queste considerazioni il Governo raccomanda l'immediata approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, deve intendersi applicabile ai soli rapporti a miglioria ivi considerati, comunque denominati e comunque costituiti anche in deroga al disposto dell'articolo 1350, n. 2, del codice civile e non anche a quelli che erano già perpetui all'epoca dell'entrata in vigore di detta legge, in virtù di anteriore titolo costitutivo o di usucapione.

**E approvato.**

#### Art. 2.

La restituzione del fondo prevista dall'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, deve intendersi applicabile solo a favore dei concedenti coltivatori diretti che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge si trovavano nelle condizioni previste dalla stessa e che abbiano presentato domanda giudiziale anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Per i concedenti di cui al precedente comma, che non abbiano proposto domanda giudiziale entro il termine suddetto, il diritto di devoluzione è disciplinato dall'ar-

9ª COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (7 maggio 1980)

ticolo 972, ultimo comma, del codice civile, come modificato dalla legge 22 luglio 1966, n. 607.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**« Aumento del contributo annuo e concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione » (769), approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)**

**P R E S I D E N T E**, *f.f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo e concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo che il relatore senatore Dal Falco non ha potuto partecipare alla seduta trovandosi all'estero; pertanto illustrerò io il provvedimento.

Il disegno di legge al nostro esame, che è già stato approvato dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, si prefigge di aumentare il contributo annuo, disposto dalla legge n. 848 dell'11 novembre 1977, in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione portandolo a 1.600 milioni, con un aumento di 600 milioni di lire, nonchè di concedere all'Istituto stesso un contributo straordinario di 400 milioni.

L'aumento del contributo annuo è giustificato dall'aggravio derivante al bilancio dell'Istituto per spese relative al personale a seguito dell'applicazione dei nuovi contratti per il personale del parastato, oltre che dalla esigenza di disporre di adeguati mezzi necessari alla ricerca.

La concessione del contributo straordinario va posta in relazione alla necessità di completare la nuova sede e di attuare al più presto il trasferimento in essa dello Istituto evitando possibili rischi di deterioramento se non addirittura di occupazione dell'immobile.

ramento se non addirittura di occupazione dell'immobile.

Nel ricordare che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**S A S S O N E**. Onorevole Presidente, come è noto ai colleghi senatori e all'onorevole rappresentante del Governo, l'Istituto nazionale della nutrizione era elencato tra gli « enti specifici di ricerca e di sperimentazione » nella tabella allegata alla legge n. 70 del 20 marzo 1975, recante: « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente ».

L'articolo 2 della suddetta legge afferma tra l'altro che gli enti « sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo articolo 3 ».

Vorremmo conoscere pertanto quali sono le intenzioni del Governo sulle funzioni e la collocazione dell'Istituto dal momento che i tre anni sono scaduti il 20 marzo 1978, e nello stesso tempo far presenti alcune nostre posizioni in merito ai fini di un utile confronto.

Già nella precedente legislatura, in sede di dibattito nell'altro ramo del Parlamento, esponenti del Governo avevano posto in rilievo « la necessità degli studi di carattere scientifico, sia sugli aspetti biologici, sia sulla valorizzazione dei prodotti e, quindi, di un potenziamento delle attività per una corretta propaganda ed educazione alimentare ».

Si era ancora aggiunto: « un analogo discorso va fatto quindi per l'IRVAM e l'INEA, la cui attività, potenziata assieme a quella svolta dall'Istituto per la nutrizione, si inserisce oggi in modo molto opportuno nell'ambito del piano agricolo-alimentare da attuare nel nostro Paese ».

Sono valutazioni che possiamo condividere anche se non sono state fatte da par-

te nostra, ma da esponenti del Governo, perchè un diverso e complessivo sviluppo dell'agricoltura comporta un ampio ricorso alle conoscenze scientifiche e ci sembra essenziale un profondo rinnovamento e potenziamento di questo settore pubblico, tenendo conto di quanto il senatore Lazzari ha rilevato in un suo scritto sulla rivista « Testimonianze » circa l'esistenza di 135 istituti di ricerca.

Per questo siamo favorevoli all'emendamento approvato dalla Camera, che ha aggiunto: « In attesa del riassetto e della riorganizzazione delle strutture di ricerca in agricoltura ». Il riassetto e la riorganizzazione devono riguardare anche la sezione specializzata della risicoltura di Vercelli, dal momento che da tanti anni non è più sezione sperimentale della risicoltura e delle colture irrigue, come è stato fin dalle sue origini all'inizio del secolo, e che quest'anno ha potuto sviluppare le sue attività sperimentali anche grazie al contributo finanziario derivato da una convenzione con le regioni interessate alla risicoltura.

Gli istituti che, d'intesa con le regioni, resteranno alla gestione centrale per i compiti nazionali che verranno loro riconosciuti, anche in relazione a collegamenti internazionali importanti, dovranno essere raccordati all'organo centrale multidisciplinare che nell'ambito della riforma della ricerca scientifica verrà riconosciuto responsabile, senza ipotizzare una loro autonoma ristrutturazione.

Per consentire infine il trasferimento organico dei risultati della ricerca al settore e alle forze produttive, occorrono strutture pubbliche adeguate, di promozione e di assistenza tecnica, in collaborazione con le organizzazioni professionali, sindacali e cooperative, facendo crescere una nuova sensibilità verso l'apporto della ricerca, che permetta di esprimere anche l'abilità e il senso critico dei produttori agricoli.

Mentre esprimiamo il nostro voto favorevole al disegno di legge al nostro esame, ribadiamo che è dunque necessario giungere in tempi brevi a una riforma legisla-

tiva, in questo importante campo della ricerca pubblica, che realizzi e completi quanto prevede la normativa dei decreti di attuazione della legge n. 382, per mettere al servizio dello sviluppo agricolo nuove ricerche e attuare gli impegni governativi.

L A Z Z A R I . Mi rendo conto che il disegno di legge risponde ad esigenze reali ed immediate ed in questo senso mi dichiaro favorevole alla sua approvazione. Desidero, però, porre al Governo due quesiti che dovrebbero portare ad un impegno reciproco.

In riferimento all'articolo 1 che recita: « In attesa del riassetto e della riorganizzazione delle strutture di ricerca in agricoltura », chiedo al rappresentante del Governo di indicare una data a partire dalla quale ragionevolmente si possa attuare la riforma delle strutture di ricerca.

La seconda domanda, legata alla prima, è la seguente: poichè io credo che l'Istituto per la nutrizione abbia e possa avere una funzione molto importante nel futuro, non solo in collegamento a tutto il piano agricolo-alimentare, ma anche sotto il profilo della ricerca, vorrei sapere cosa si intenda esattamente per riassetto e, quindi, quale ruolo si intenda assegnare in futuro alla ricerca scientifica. In Francia, per esempio, un istituto analogo ha avuto uno sviluppo particolarmente interessante. Il Governo ha già un quadro preciso: in qual senso, pertanto, si propone successivamente di sviluppare questo Istituto?

Credo che sia indispensabile per noi avere un orientamento di massima (so naturalmente che non si può determinare subito una data) per quanto riguarda la dimensione, la fisionomia di questo Istituto che, a mio avviso, può avere in futuro delle funzioni molto più ricche e promettenti di quelle svolte fino ad oggi.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo raccomanda l'approvazione di questo disegno di legge che consentirà all'Istituto nazionale della nutrizione un'efficiente gestione in vista dei maggiori oneri che deriveranno dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979.

Circa la destinazione del contributo straordinario di 400 milioni, il Governo fa presente che esso consentirà all'Istituto di contenere le spese connesse al completamento della costruzione della nuova sede, già realizzata nelle sue strutture essenziali, e quelle concernenti il primo impianto in essa delle attrezzature occorrenti, nonché il trasferimento dei servizi con la maggiore sollecitudine anche al fine di evitare possibili rischi di deterioramento ed occupazione dell'immobile.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati ha recepito un emendamento rispetto al testo originario: all'articolo 1 è stata autorizzata la concessione dei contributi « in attesa del riassetto e della riorganizzazione delle strutture di ricerca in agricoltura ».

Si tratta di un capitolo di estrema importanza per adeguare il Ministero dell'agricoltura alle esigenze di una programmazione anche nel campo della alimentazione e soprattutto per dare un assetto definitivo e più efficiente a tutti gli istituti di ricerca e di sperimentazione che operano nel settore. Ci sembra, infatti, inutile sottolineare ancora ai colleghi l'importanza che riveste la ricerca applicata per l'agricoltura.

In riferimento alla richiesta fatta dal senatore Lazzari di fissare un termine preciso per l'attuazione della riforma, è molto difficile rispondere. Comunque assumo l'impegno che il problema della riorganizzazione delle strutture di ricerca e di sperimentazione costituisca uno dei nostri obiettivi prioritari. Su questo tema, inoltre, è prevista proprio in questa Commissione un'indagine conoscitiva che costituirà il presupposto per avviare la fase di riorganizzazione e di riforma.

D'intesa con il Presidente della Commissione, prendo impegno di seguire direttamente detta indagine conoscitiva.

Per quanto riguarda il ruolo dell'Istituto anche al servizio del piano agricolo-alimentare, sono perfettamente d'accordo con i rilievi che sono stati rivolti dai senatori (posso informare che uno dei primi atti del mio incarico è stato proprio un incontro con il presidente dell'Istituto per la nutrizione), concordando con essi sul fatto che questo Istituto può svolgere anche un'attività di tipo diverso da quelle tradizionali, fornendo informazioni ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle derivate, anche con la collaborazione e l'appoggio dei *mass-media*.

Su questo tema dell'informazione ai consumatori, poichè non esiste nel nostro Parlamento una Commissione sui problemi del consumo come esiste, invece, al Parlamento europeo, ritengo che la sede più opportuna sia senz'altro quella della Commissione agricoltura.

Con queste precisazioni, sottolineando la validità degli scopi del disegno di legge, ne raccomando l'approvazione, in modo da consentire all'Istituto di far fronte alle funzioni che gli sono assegnate.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

In attesa del riassetto e della riorganizzazione delle strutture di ricerca in agricoltura, il contributo annuo di lire 1.000 milioni disposto in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione con legge 11 novembre 1977 n. 848, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 1.600 milioni.

**E approvato.**

#### Art. 2.

È autorizzata la concessione, in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, di un contributo straordinario di lire 400 milioni per fronteggiare gli oneri comunque

9ª COMMISSIONE

8º RESOCONTO STEN. (7 maggio 1980)

connessi al completamento della nuova sede ed al trasferimento in essa dell'Istituto stesso.

**E approvato.**

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 1.000 milioni derivante, per l'anno finanziario 1980, dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**E approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**E approvato.**

*I lavori terminano alle ore 10,45.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI*